

10.6



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

*PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SUL SITO DI INTERESSE
NAZIONALE E SULLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI*

VISTA la Legge 08 luglio 1986 n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" che istituisce il Ministero dell'Ambiente;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTA la legge 18 novembre 1996, n. 582 recante "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni";

CONSIDERATO che all'articolo 2 della citata legge venivano stanziati 25.000.000.000 lire (pari a 12.911.422,47 euro), finalizzati alla bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali;

ATTESO che tali risorse sono state impegnate con n. 3 Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (rispettivamente del 02/10/97, 27/11/97, 20/03/98) per l'intero ammontare;

CONSIDERATO che in base all'articolo 2, comma 1, della citata legge 582/96, il trasferimento di tali risorse poteva avvenire previa "approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministero dell'Ambiente, la regione Lombardia, l'Amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree";

VISTO l'articolo 2, commi 203 e 209, della legge n. 662/1996, con i quali, rispettivamente, vengono indicati i nuovi strumenti della programmazione negoziata, e viene abrogato il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

VISTO l'articolo 2, comma 104, della legge n. 662/1996;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i., all'articolo 18 comma 1, vengono delineate specifiche condizioni per la designazione di siti inquinati di interesse nazionale;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i.;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "*Nuovi interventi in campo ambientale*" che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

CONSIDERATO che il sito di Sesto San Giovanni è stato dichiarato sito di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) e perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 agosto 2001 e che presso la Direzione Generale per la Qualità della Vita del Dicastero, sono state attivate le relative procedure istruttorie e decisorie in Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, recante il "*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*";

CONSIDERATO che al sito di Sesto San Giovanni, a valere sul Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale, sono stati destinati complessivamente 5.164.568,99 euro, già trasferiti alla Regione Lombardia;

VISTO l'*Accordo di Programma Quadro in materia di ambiente e energia*, sottoscritto in data 2 febbraio 2001 dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lombardia, che all'art. 8 prevede la bonifica del sito di Sesto San Giovanni, finanziata dalla Legge n. 582/96 per £. 25 miliardi;

VISTI i decreti direttoriali n. 8690/ARS/DI/G/SP del 2 ottobre 1997, n. 9307/ARS/G/SP del 27 novembre 1997 e n. 9816/ARS/DI/G/SP del 20 marzo 1998, con i quali si autorizza l'impegno, rispettivamente, di £ 11.500.000, £ 7.300.000 e £ 6.200.000, a valere sul cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTA la Legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante "*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*";

CONSIDERATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

CONSIDERATA l'evoluzione normativa avvenuta dal 1986 in materia di risanamento ambientale, ora caratterizzata da un approccio integrato degli interventi di riqualificazione ambientale, superando quindi la logica della settorializzazione degli interventi che caratterizza la legge 582/96 sopra menzionata;

ATTESO che nell'ambito della suddetta evoluzione normativa sono cambiate anche le

modalità di approvazione dei progetti, individuando la Conferenza di Servizi (ai sensi della legge 241/90) e non più il CIPE, quale sede istituzionale nella quale procedere all'approvazione degli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale;

VISTO che il sito di interesse nazionale ha un'estensione complessiva di circa 255 ettari di cui circa 1,5 ettari occupati da aree pubbliche e circa 253,5 ettari da aree private;


CONSIDERATO che i soggetti privati hanno realizzato la caratterizzazione analitica dei suoli e delle acque di falda per tutte le aree di competenza incluse nel perimetro del sito di interesse nazionale, e che detta caratterizzazione ha rilevato: per i suoli, contaminazione da metalli pesanti, composti organici (BTEX, IPA), PCB, diossine; per le acque di falda, una contaminazione da composti organoclorurati (cloroformio, 1,1-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, tricloroetilene, tetracloroetilene) e Cromo VI;

VISTO che il Comune di Sesto San Giovanni, con nota del 24.07.06, ha richiesto alla Regione Lombardia l'erogazione dei fondi necessari all'espletamento delle attività di caratterizzazione dell'area pubblica inclusa nel perimetro del sito di interesse nazionale, avente superficie pari a 14.970 m²;

VISTO che in merito alla bonifica dei suoli delle aree private incluse nel sito di interesse nazionale sono stati ad oggi approvati dalle Conferenze dei Servizi Ministeriali i progetti preliminari e/o definitivi di bonifica dei suoli per circa lo 95% del totale delle aree e che, allo stato attuale, risultano in corso di predisposizione i progetti di bonifica dei suoli per ulteriori aree, di superficie pari a circa il 4 % della superficie del sito, per un totale di circa il 99% delle aree in questione;

CONSIDERATO che, nel dettaglio, sono stati approvati con decreto i seguenti progetti di bonifica dei suoli e sono già state avviate le relative attività di bonifica:

- Decreto Interministeriale di approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli relativo all'area della centrale Edison (superficie 80.114 m²), di proprietà Edison SpA;
- Decreto Interministeriale di approvazione del progetto di variante di bonifica dei suoli relativo all'area della centrale Edison, di proprietà Edison SpA;
- Decreto Interministeriale di approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli I stralcio (collegamento viario) nell'area ex Vulcano (superficie 46.071 m²), di proprietà Consorzio Vulcano;
- Decreto Interministeriale di approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area sud e Parco Est nel comparto ex Vulcano (superficie 131.765 m²), di proprietà Consorzio Vulcano;
- Decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area Nord Ovest nel comparto ex Vulcano (superficie 52.910 m²), di proprietà Consorzio Vulcano;
- Decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area ex Deca Passavant (superficie 124.540 m²), di proprietà Luna Tiberia s.r.l. e Semper Nova S.p.A.;
- Decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area ex Marelli (superficie 101.731 m²), di proprietà del Gruppo Pasini;



- Decreto di approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area ex-ABB (superficie 3.660 m²), di proprietà del Gruppo Pasini;

CONSIDERATO che, in merito alla bonifica delle acque di falda, per tutte le aree incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di cui trattasi, la Conferenza di Servizi decisoria del 28-12-2004 ha richiesto ai soggetti proprietari, pubblici e privati, la presentazione di un progetto di bonifica consortile delle acque di falda;

VISTO che la Conferenza di Servizi decisoria del 24-05-05 ha affidato alla Regione Lombardia le attività di coordinamento per la predisposizione del citato progetto di bonifica consortile della falda;

VISTA la nota della Regione Lombardia - Direzione Regionale Qualità dell'Ambiente prot. T120050027541 del 6 ottobre 2005 con la quale si comunica che il Comune di Sesto San Giovanni è stato individuato quale soggetto pubblico in grado di assolvere i compiti necessari a supporto delle attività di concertazione e di coordinamento della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il Comune di Sesto San Giovanni ha presentato il Progetto Definitivo Consortile di Bonifica della falda in data 27-04-2006 e che la Conferenza di Servizi decisoria del 24-07-2006 ha approvato, con prescrizioni, il suddetto Progetto Consortile Definitivo di Bonifica della falda;

VISTO che ad oggi i seguenti soggetti privati:

- Immobiliare Cascina Rubina/Gruppo Zunino;
- Sarca Srl per l'area Metalcam;
- Marcegaglia Building SpA;
- Breda Energia SpA.;
- Centro Edison 2001 e Febbraio 2001;
- Alstom Ferroviaria Spa;
- Carbone-Burro-Panucci;
- Esiodo S.r.l., Taras S.r.l., Quarzo 1990 S.r.l. per le aree ex Falck del comparto Vulcano;
- Luna Tiberia S.r.l, Semper Nova S.r.l. per l'area ex Deca Passavant;
- Nichelcrom;

hanno trasmesso formale sottoscrizione al suddetto progetto consortile di bonifica della falda, dichiarando la propria esplicita adesione a partecipare all'attuazione e gestione degli interventi di bonifica delle acque di falda sulla base del progetto del Comune di Sesto San Giovanni e secondo un intervento di tipo unitario e coordinato e a sostenere "pro quota" i costi che deriveranno dalla realizzazione e gestione di tali interventi;

CONSIDERATO che le imprese che hanno aderito al sopra citato progetto consortile costituiscono circa il 87 % delle superfici fondiari comprese nel sito di interesse nazionale e che, pertanto, allo stato attuale rimane in capo all'Amministrazione Pubblica l'intervento sostitutivo in danno per le restanti aree delle predette superfici fondiari, al fine della realizzazione e gestione del progetto di bonifica della falda;

CONSIDERATO che gli interventi principali di bonifica sui suoli consistono sostanzialmente nello scavo e asportazione dei terreni risultati contaminati, con ingenti quantitativi di materiale da inviare a trattamento e/o smaltimento in impianti autorizzati;

CONSIDERATI gli ingenti volumi di materiale (derivante dalle attività di bonifica dei suoli delle principali aree incluse nel sito, da conferire a smaltimento) che non possono essere conferiti negli impianti di smaltimenti disponibili, anche in considerazione dell'incremento del traffico indotto;

VISTO che la Conferenza di Servizi decisoria del 24-07-2006, su esplicita richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto ai soggetti privati di valutare l'ipotesi di individuare un'area idonea allo smaltimento, ovvero di realizzare una discarica asservita alle operazioni di bonifica dell'intero sito;


CONSIDERATO che, in definitiva, allo stato attuale permangono in capo all'Amministrazione Pubblica gli interventi di caratterizzazione di aree pubbliche, così come richiesto dal Comune di Sesto San Giovanni, nonché gli interventi di bonifica dei suoli per circa l'1% delle aree del Sito di Interesse Nazionale e gli interventi di bonifica delle acque di falda per la parte di competenza pubblica ed eventuali sostituzioni in danno per le proprietà non adempienti;

CONSIDERATO che fanno inoltre capo all'Amministrazione Pubblica le attività di bonifica delle aree pubbliche esterne al Sito di Interesse Nazionale;

CONSIDERATO che è da porre in capo alla Pubblica Amministrazione anche quota-parte delle spese necessarie alla realizzazione della citata discarica asservita alle operazioni di bonifica delle aree pubbliche e delle aree private ricomprese all'interno del Sito di Interesse Nazionale;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di bonifica delle acque di falda e dei suoli – nelle percentuali di competenza per le aree pubbliche – nonché per la realizzazione della discarica asservita alle operazioni di bonifica, è necessario assicurare uno stanziamento finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già assicurato dal Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

40



**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

***PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SUL SITO DI INTERESSE
NAZIONALE E SULLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI***

TRA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

**Articolo 1
"Premesse"**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

**Articolo 2
"Oggetto e finalità"**

1. Con il presente Accordo di programma si individuano gli interventi di riqualificazione ambientale da attivare sulle aree pubbliche presenti nel sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni.

**Articolo 3
"Quadro degli interventi"**

1. Nello specifico dovranno essere realizzate le seguenti attività:
 - bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche inserite nel sito di interesse nazionale, anche finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti;
 - partecipazione alla bonifica della falda per una quota proporzionale pari alla superficie fondiaria pubblica ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale;



- interventi sostitutivi in danno per le aree di Proprietà inadempienti alla bonifica dei suoli e delle acque di falda;
 - verifica dello stato qualitativo e bonifica dei suoli in aree pubbliche, comprese nel territorio comunale, laddove sia riscontrata la presenza di rifiuti riconducibili ad attività industriali pregresse;
 - attività di progettazione ed indagini per eventuali interventi di bonifica relativi ai suoli ed alle acque sotterranee, nonché spese di progettazione sostenute per la redazione del progetto di bonifica della falda già approvato dal Ministero dell'Ambiente.
2. Eventuale compartecipazione alle spese necessarie alla realizzazione della discarica a servizio delle bonifiche, nonché acquisizione di aree, anche mediante procedura espropriativa, finalizzata a interventi di recupero ambientale-territoriale o di particolare interesse pubblico.
 3. Studio del modello gestionale per l'utilizzo delle acque di falda emunte quale fonte di energia rinnovabile al fine della promozione di un uso razionale dell'energia
 4. Tutela della qualità dei corpi idrici sotterranei e/o superficiali e attività volte al miglioramento della qualità dei corpi idrici significativi.


Articolo 4 **"Impegno finanziario"**

1. Il presente Accordo di programma costituisce lo strumento programmatico idoneo e propedeutico al trasferimento delle risorse stanziare dalla Legge 582/96 - di cui alle premesse - sull'area di Sesto San Giovanni, pari a 12.911.422,47 euro, nonché alla programmazione di risorse di cui al Decreto 468/2001. *⇒ Non fare ulteriore / / accordi*
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà al trasferimento ed erogazione alla Regione Lombardia delle risorse di cui al comma 1, già impegnate con pertinenti Decreti Ministeriali, indicati nelle premesse.
3. La Regione Lombardia assicurerà il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore così come individuato al successivo art. 5.

Articolo 5 **"Soggetto Attuatore"**

1. Per la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 2, il soggetto attuatore viene individuato nel Comune di Sesto San Giovanni.
2. Per ciascuno degli interventi previsti, il Soggetto Attuatore dovrà assicurare:





- la progettazione di dettaglio propedeutica alla acquisizione delle necessarie approvazioni e autorizzazioni e alla emissione delle documentazioni tecniche di gara relative alle varie tipologie di intervento;
- la gestione della fase di gara/appalto di servizi/lavori per le attività di cui al precedente art. 2;
- la pianificazione ed il controllo di dettaglio delle operazioni di realizzazione degli interventi, garantendo l'ottimizzazione economico-temporale delle varie fasi progettuali;
- un monitoraggio in continuo dello stato di attuazione dell'Accordo di programma, da condividere con le parti interessate.

Articolo 6 **"Impegni delle Parti"**


1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il ricorso, laddove possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso per quanto necessario agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) a rendere disponibili al soggetto attuatore, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi necessari per l'attuazione dell'Accordo di programma;
 - c) ad individuare ulteriori risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi programmati nel presente Accordo di programma;
 - d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie che verranno messe a disposizione per l'attuazione del presente Accordo di programma;
 - e) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f) ad individuare eventuali ulteriori risorse finanziarie da destinare ad innovative attività produttive o d'interesse tecnico e scientifico.

Articolo 7 **"Verifiche dell'Accordo"**

1. E' costituito un Comitato formato da un rappresentante per ogni soggetto pubblico che aderisce all'Accordo di programma i cui componenti verranno designati dai rispettivi soggetti pubblici a valle della sottoscrizione del presente accordo.

Al Comitato vengono attribuite le seguenti competenze:





•vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo di programma, nel rispetto degli obiettivi sopra enunciati e definire le priorità degli stessi;

•verificare i contenuti dell'Accordo di programma;

•risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di programma.

Le determinazioni del Comitato verranno assunte con il voto favorevole di tutti i suoi componenti. La disciplina dell'attività del Comitato dovrà comunque prevedere che ciascun componente possa chiedere la convocazione del Comitato stesso e che la conseguente riunione debba tenersi non oltre i 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Articolo 8
"Disposizioni generali e finali"

1. Il presente Accordo di programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Roma li

PER IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

PER IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Gi. P. Obizzi

Milano, li 8-6-2007